

Penale Sent. Sez. 3 Num. 13223 Anno 2021

Presidente: LIBERATI GIOVANNI

Relatore: SCARCELLA ALESSIO

Data Udiienza: 05/03/2021

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

██████████ nata a ██████████ il ██████████

avverso l'ordinanza del 13/11/2020 del TRIB. LIBERTA' di BARI

udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSIO SCARCELLA;

lette le conclusioni del PG FULVIO BALDI, che ha chiesto annullarsi il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale della Libertà di Bari.



RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza 13.11.2020, il tribunale del riesame di Bari, in parziale accoglimento dell'istanza di riesame proposta nell'interesse di [REDACTED], terza interessata, avverso il decreto di sequestro preventivo disposto ex art. 240-bis, cod. pen. ed art. 85-bis, TU Stup. emesso dal GIP/tribunale in data 3.09.2020, annullava il provvedimento cautelare, disponendo per l'effetto l'immediata restituzione all'avente diritto di un'autovettura tg. [REDACTED] e la somma esistente sul c/c accesso [REDACTED] confermando nel resto il provvedimento impugnato quanto al sequestro di una villa e del terreno perimetrale, la cui consistenza risulta meglio descritta in atti.

2. Contro la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia del ricorrente, iscritto all'Albo speciale previsto dall'art. 613, cod. proc. pen., articolando tre motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Deduce, con il primo motivo, il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 324, co. 5, cod. proc. pen.

Con il primo motivo, la difesa della ricorrente sostiene che la misura avrebbe perso efficacia per l'inutile decorso del termine di dieci giorni previsto dall'art. 324, cod. proc. pen. In particolare, l'istanza di riesame era stata depositata in cancelleria in data 21.09.2020 ed il tribunale del riesame, ricevuti gli atti in data 2.11.2020, avrebbe deciso sull'istanza di riesame in data 13.11.2020, data in cui risulta essere avvenuto anche il deposito dell'ordinanza medesima. Tenuto conto del *dies a quo* di decorrenza del termine di dieci giorni, il provvedimento avrebbe dovuto essere depositato in data 12.11.2020, termine il cui mancato rispetto comporterebbe, secondo la giurisprudenza richiamata dalla difesa della ricorrente in ricorso, la perdita di efficacia della misura, con conseguente obbligo di restituzione di quanto in sequestro all'interessata.

2.2. Deduce, con il secondo motivo, il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 309, cod. proc. pen.

Con il secondo motivo, la difesa della ricorrente eccepisce un'ulteriore vizio processuale che affliggerebbe l'ordinanza impugnata, sostenendo che quest'ultima avrebbe comunque perso efficacia per il mancato rispetto del termine entro cui il PM è tenuto a trasmettere al tribunale del riesame gli atti a seguito del deposito dell'istanza di riesame. In particolare, mentre quest'ultima è stata depositata in

data 21.09.2020, il Pm avrebbe trasmesso al tribunale del riesame gli atti in data 2.11.2020, ossia dopo 41 giorni, ben oltre il predetto termine, conseguendone dunque l'inefficacia a norma dell'art. 309, commi 5 e 10, cod. proc. pen.

2.3. Deduce, con il terzo motivo, il vizio di violazione di legge e vizio di contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.

Con il terzo motivo, la difesa della ricorrente si duole per aver il tribunale del riesame rigettato il ricorso avendo ritenuto che taluni legittimi proventi ottenuti nel corso degli anni dalla ricorrente (e costituiti da somme di denaro transitate tutte sul c/c di corrispondenza intrattenuto dalla stessa e dichiarate regolarmente al Fisco dal 2003 sino al 2019), non fossero totalmente computabili (trattandosi di risarcimenti per furto di autoveicoli e vincite al gioco), ai fini della legittimità dell'acquisto di un fondo rustico con entrostante manufatto e ristrutturazione dello stesso. Si duole, nello specifico, del fatto che il tribunale del riesame non avrebbe valutato la documentazione prodotta dalla difesa che dimostrava *per tabulas* che l'immobile ristrutturato fosse in realtà frutto del reinvestimento dei proventi ricavati dalla vendita di altro immobile ^{o della} e erogazione di un mutuo fondiario ai fini della ricostruzione, oltre al comprovato intervento economico del figlio della ricorrente, oltre che dal ricorso a prestiti personali. Operazioni, queste, assolutamente tracciabili e rinvenibili nella movimentazione del c/c già sottoposta al vaglio del c.t. del PM. Nonostante ciò, il tribunale del riesame avrebbe invece affermato che la difesa non aveva prodotto una perizia di parte circa il calcolo della sperequazione e che non risulterebbe prova della riconducibilità alla ricorrente e che comunque la casa di abitazione sarebbe nella disponibilità dell'unico imputato, tale [REDACTED] che ivi vi abita. Diversamente, ribadisce la difesa della ricorrente, la documentazione prodotta avrebbe smentito tale assunto, dimostrando come la [REDACTED] disponesse di propri introiti leciti tali da consentirle di effettuare la ristrutturazione dell'immobile in uso alla famiglia. Nessuna norma del resto impone alla difesa di dimostrare con una perizia la liceità della disponibilità dell'immobile, ma solo l'onere di fornire elementi, dovendo invece le valutazioni essere svolte obbligatoriamente dal tribunale a fronte degli elementi forniti dalla difesa. Richiamata la giurisprudenza di questa Corte sulla sproporzione patrimoniale ex art. 240-bis, cod. pen., che esclude la c.d. sperequazione progressiva che tiene conto dei risultati, positivi o negativi, delle annualità pregresse e successive rispetto a quella in cui il bene sequestrato è entrato a far parte del patrimonio del soggetto, la difesa della ricorrente effettua alle pagine 9 del ricorso una puntuale ricostruzione delle patrimonialità appartenenti alla [REDACTED], segnalando alcuni errori che sarebbero stati commessi dal c.t. del PM nella sua relazione, con riferimento alle annualità

dal 2003 al 2005, sottolineando anche come successivamente a tali annualità vi sarebbero stati evidenti errori (come il mancato computo di alcuni rimborsi assicurativi; le somme derivanti dalla dismissione del parco automezzi dall'azienda nel frattempo cessata; l'inclusione di tutti gli stipendi ricevuti ed i risarcimenti ottenuti a causa dell'interruzione di un rapporto di lavoro; etc.). Quanto sopra, nella prospettazione difensiva, dimostrerebbe come i beni mobili ed immobili intestati alla ricorrente non potessero essere sottoposti a sequestro in quanto pagati dalla [REDACTED] ricorrendo a fondi esclusivamente propri, non avendo l'accusa dedotto alcun elemento dimostrativo del fatto che gli stessi fossero in realtà del [REDACTED] o che questi potesse esercitare sui medesimi un dominio su tali beni e sulle fonti di reddito, anche alla luce del concetto di "disponibilità" ex art. 322-ter, cod. pen., come interpretato dalla giurisprudenza. Parimenti, conclude la difesa della ricorrente, anche la censura mossa in ordine alla quantità delle vincite al gioco, ritenuta dal tribunale una sorta di "assunto", sarebbe in realtà frutto di una congettura, come illogica sarebbe poi la motivazione in ordine alla circostanza che il bene sequestrato sia nella disponibilità del [REDACTED] solo per dimorarvi quest'ultimo, come del resto alcuna prova vi sarebbe in atti circa il fatto che il denaro necessario alla ristrutturazione dell'immobile possa essere stato fornito dal [REDACTED]

3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta in data 1.02.2021, ha chiesto annullarsi il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale della Libertà di Bari.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso, trattato ai sensi ex art 23, comma 8 del D.L. n. 137/2020, è fondato.

2. Deve premettersi che l'Avv [REDACTED], quale difensore della ricorrente, terza estranea al reato ma legittimata ad impugnare in quanto proprietaria del bene sequestrato ed intestataria del c/c in sequestro, è munito di procura speciale, conferita in data 26.11.2020.

3. Tanto premesso, il ricorso è meritevole di accoglimento, essendo assorbente la fondatezza del primo motivo.

Ed infatti, è lo stesso provvedimento impugnato a dare atto che gli atti erano pervenuti in data 2 novembre. Il deposito dell'ordinanza in cancelleria è



Giliberti

[Handwritten mark]

invece attestato il 13.11.2020 (la data sul provvedimento, originariamente indicata nel 12.11.2020, risulta corretta a penna, con apposta una sigla verosimilmente riferibile al Presidente estensore).

Il *dies a quo* da cui computare il termine di dieci giorni, imposto a pena di decadenza della misura, decorreva dal giorno della ricezione degli atti processuali (pervenuti in data 2.11.2020), con la conseguenza che lo stesso, a norma dell'art. 172, comma quarto, cod. proc. pen., maturava in data 12.11.2020 (un giovedì).

Il deposito, essendo intervenuto il 13.11.2020 (giorno di venerdì), è dunque tardivo, determinando la perdita di efficacia della misura a norma del combinato disposto degli artt. 324, comma settimo, 309, commi nono e decimo, che riconnettono la perdita di efficacia della misura nel caso in cui *"la decisione sulla richiesta di riesame o il deposito dell'ordinanza del tribunale in cancelleria non intervengono nei termini prescritti"*, individuati in giorni dieci.



Le Sezioni Unite di questa Corte hanno infatti autorevolmente affermato che in tema di misure cautelari reali, il termine di dieci giorni imposto, a pena di decadenza della misura, dal combinato disposto degli artt. 324, comma settimo e 309, commi nono e decimo, cod. proc. pen. per la decisione del tribunale del riesame, decorre dal giorno della ricezione degli atti processuali e non dalla ricezione dell'istanza di riesame (Sez. U, n. 38670 del 21/07/2016 - dep. 16/09/2016, , , Rv. 267593 - 01).

4. La fondatezza del primo motivo rende superfluo l'esame dei restanti motivi di ricorso, che restano pertanto assorbiti.

Ne discende, conclusivamente, l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata con restituzione di quanto in sequestro all'avente diritto.

5. In applicazione del decreto del Primo Presidente della S.C. di Cassazione n. 84 del 2016, la presente motivazione è redatta in forma semplificata, trattandosi di ricorso che riveste le caratteristiche indicate nel predetto provvedimento Presidenziale, ossia ricorso che, ad avviso del Collegio, non richiede l'esercizio della funzione di nomofilachia o che solleva questioni giuridiche la cui soluzione comporta l'applicazione di principi giuridici già affermati dalla Corte e condivisi da questo Collegio, o attiene alla soluzione di questioni semplici o prospetta motivi manifestamente fondati, infondati o non consentiti.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la restituzione di quanto in sequestro all'avente diritto.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 626 cod. proc. pen.

Motivazione semplificata.

Così deciso, il 5 marzo 2021